



**TRIBUNALE DI ROMA**

SEZIONE LAVORO 1° GRADO

SENT. 22242

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

N.222426/06 R.g.

Dispositivo n.

Il Giudice designato, Dott. G. Rosa \_\_\_\_\_ nella causa

TRA

domiciliato in Roma, via Oslavia n. 40 presso l'avv.to Giorgio Colnago che la rappresenta per delega in atti

E

**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**

in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12

All'odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la presente sentenza dando lettura del seguente

**DISPOSITIVO**

Dichiara il diritto della parte ricorrente di vedersi riconosciuti gli aumenti del servizio prestato all'estero nei periodi di cui al ricorso nella misura del doppio per i primi due anni e di un terzo per gli anni successivi, come anzianità permanente di servizio utile per tutto lo sviluppo in carriera e dunque ai fini dell'anzianità di servizio per il passaggio alle classi di stipendi superiori, secondo le tabelle relative agli stipendi previsti dal ccnl del comparto.

Condanna il Ministero convenuto al pagamento delle differenze retributive maturate a tal titolo, con gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

Roma, 11.12.2007

Il Giudice



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente Moscatelli Stelvia ha convenuto in giudizio, dinanzi l'intestato Tribunale, il Ministero della Pubblica Istruzione al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto alla supervalutazione del servizio prestato all'estero, previsto dal R.D. n. 740/1940, trasfuso nell'art. 673 del D.Lgs. n. 297/1994, come anzianità permanente di servizio utile per tutto lo sviluppo in carriera.

Ha quindi contestato la correttezza del decreto prot. n. 2703 del 14 giugno 2002 (doc. n. 1), con il quale il Dirigente del Centro Servizi Amministrativi di Roma (ex Provveditore agli Studi), ha proceduto alla ricostruzione di carriera, considerando il servizio di ruolo prestato all'estero dal 16/9/1991 al 31/8/1999 e dal 1/9/1999 al 31/8/2000, ritenuto supervalutabile ai sensi del R.D. n. 740/1940, lamentando che la supervalutazione in parola "si è tradotta in un mero beneficio economico, che è stato riassorbito con il normale decorso del servizio (01/04/1998 - 01/01/2000), senza produrre" anche "il riconoscimento di un'anzianità giuridica, utile per l'abbreviazione della carriera".

In applicazione della interpretazione sostenuta in ricorso delle norme richiamate, la difesa ricorrente ha chiesto e per l'effetto che fosse dichiarato il diritto alla supervalutazione del servizio all'estero prestato, previsto dal R.D. 740/1940 e dal successivo art. 673 del D.Lgs. n. 297/1994, come anzianità permanente di servizio utile per tutto lo sviluppo in carriera, senza alcun riassorbimento nel passaggio da una posizione stipendiale all'altra, previa disapplicazione del decreto del C.S.A. di Roma n. 2703 del 14 giugno 2002, con conseguente obbligo di rettificare il medesimo decreto conformemente alla dichiarazione di diritto, con condanna dell'Amm.ne alla corresponsione degli arretrati, gravati di interessi legali, e con distrazione delle spese e degli onorari di giudizio.

Si costituiva in giudizio il Ministero della pubblica Istruzione deducendo infondatezza delle pretese avversarie chiedendone il rigetto.

All'udienza dell'11.12.2007 la causa, di natura documentale ed in puro diritto, è stata decisa come da dispositivo letto in udienza

Costituisce dato non contestato e pacifico fra le parti che parte ricorrente ha prestato servizio all'estero nel periodo dedotto in giudizio come riportato in ricorso (dal 16.9.1991 al 31.8.1999 e dall'1.9.1999 al 31.8.2000).

Ai sensi dell'art. 21 R.D. 740/40 e dell'art. 673/97 detto servizio deve essere calcolato agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio "per i primi due anni il doppio e per i successivi con l'aumento di un terzo".

Ritiene questo Giudice (condividendo quanto affermato dal Consiglio di Stato con le sentenze 733/99 e 7968/03) che le maggiorazioni stipendiali previste dalla disposizione in esame, incidenti sulla progressione in carriera ai fini retributivi, debbono conservare i propri effetti anche in caso di passaggio alla successiva classe stipendiale degli interessati e di adozione dei provvedimenti di ricostruzione della carriera.

Le disposizioni in esame determinano infatti uno stabile mutamento dell'anzianità giuridica ed economica che non può subire abbattimenti all'atto dei successivi provvedimenti di ricostruzione della posizione economica e giuridica del pubblico dipendente.

*12*

La conferma di tale interpretazione si trae da quanto disposto nel secondo comma dell'art. 673 dlgs cit., ove si ribadisce la valutazione nei termini indicati del servizio prestato all'estero "ai fini del trattamento di quiescenza".

La ratio della norma è quella di riconoscere a regime al dipendente interessato la misura premiale per il maggior disagio ed onerosità del servizio prestato al di fuori del territorio nazionale.

Alla tesi contraria non giova invocare il disposto dell'art. 3, co. 4 dpr 399/88 che dispone il riassorbimento "col conseguimento delle posizioni stipendiali successive" degli aumenti convenzionali "attribuiti per nascita di figli ed altre situazioni previste dalle disposizioni vigenti": ed infatti, poiché il servizio prestato all'estero incide sull'incremento di anzianità, come stabilito dalla legge speciale successiva, deve affermarsi che sussiste il diritto dei dipendenti alla valutazione delle maggiorazioni di anzianità in relazione ai periodi di servizio prestati all'estero. Dunque, l'attribuzione anticipata degli aumenti periodici determina un'anzianità che viene stabilizzata ai fini della progressione in carriera e del corrispondente trattamento economico.

Ulteriore conferma della lettura interpretativa riportata si trae poi dalle previsioni del ccnl del comparto, che ha ristrutturato gli stipendi del personale della scuola, articolando le posizioni stipendiali secondo scaglioni di anzianità nel servizio e non più secondo aumenti biennali: ne consegue che con il nuovo regime stipendiale la maggiorazione di anzianità per periodi supervalutati non può essere temporanea, ossia destinata al riassorbimento, implicando di contro la definitività dell'acquisizione della posizione stipendiale corrispondente alla anzianità maturata complessivamente dal dipendente e il più celere accesso a quella successiva.

Stante il quadro descritto, deve infine rilevarsi come, diversamente da quanto sostenuto dall'amministrazione resistente, il beneficio in parola trova applicazione anche per la determinazione dell'indennità di funzione, che costituisce una voce costante e fissa della retribuzione e fa parte del trattamento complessivo utile a fini previdenziali e di quiescenza; l'art 9 del dpr 399/88 dispone infatti esplicitamente che tale indennità è "assoggettata ad ogni effetto alla medesima disciplina dello stipendio" e ne subisce "in pari misura la sospensione, la riduzione o il ritardo".

Deve essere pertanto dichiarato il diritto della parte ricorrente di vedersi riconosciuti gli aumenti del servizio prestato all'estero nei periodi di cui al ricorso nella misura del doppio per i primi due anni e di un terzo per gli anni successivi, come anzianità permanente di servizio utile per tutto lo sviluppo in carriera e dunque ai fini dell'anzianità di servizio per il passaggio alle classi di stipendi superiori, secondo le tabelle relative agli stipendi previsti dal ccnl del comparto.

Per l'effetto il Ministero convenuto è condannato al pagamento delle differenze retributive maturate a tal titolo, con gli interessi legali dalla scadenza del singolo rateo di riferimento al saldo (art. 429 cpc; art. 22, co. 36 l. 724/94)

Tali i motivi della decisione

Roma, 11/12/2007

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA  
Carmela Silvestro

Il Giudice  
Dott. Guido Rosa

Deposito in Cancelleria  
Roma, li 8 GEN 2008  
IL DIRETTORE DI CANCELLERIA



# TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE LAVORO 1° GRADO

SENT. 22246

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.222424/06 R.g.

Dispositivo n.

Il Giudice designato, Dott. G. Rosa \_\_\_\_\_ nella causa

TRA

domiciliato in Roma, via Oslavia n. 40 presso l'avv.to Giorgio Colnago che la rappresenta per delega in atti

E

**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**

in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12

All'odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la presente sentenza dando lettura del seguente

## DISPOSITIVO

Dichiara il diritto della parte ricorrente di vedersi riconosciuti gli aumenti del servizio prestato all'estero nei periodi di cui al ricorso nella misura del doppio per i primi due anni e di un terzo per gli anni successivi, come anzianità permanente di servizio utile per tutto lo sviluppo in carriera e dunque ai fini dell'anzianità di servizio per il passaggio alle classi di stipendi superiori, secondo le tabelle relative agli stipendi previsti dal ccnl del comparto.

Condanna il Ministero convenuto al pagamento delle differenze retributive maturate a tal titolo, con gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

Roma, 11.12.2007

Il Giudice

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente Fanti Mirella ha convenuto in giudizio, dinanzi l'intestato Tribunale, il Ministero della Pubblica Istruzione al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto alla supervalutazione del servizio prestato all'estero, previsto dal R.D. n. 740/1940, trasfuso nell'art. 673 del D.Lgs. n. 297/1994, come anzianità permanente di servizio utile per tutto lo sviluppo in carriera.

Ha quindi contestato la correttezza del decreto prot. n. 901 del 17.11.2003 (doc. n. 1), con il quale il Dirigente dei Centro Servizi Amministrativi di Firenze (ex Provveditore agli Studi), ha proceduto alla ricostruzione di carriera, considerando il servizio di ruolo prestato all'estero dal 1/7/1994 al 31/8/1994 e dal 23/10/1995 al 31/8/2000, ritenuto supervalutabile ai sensi del R.D. n. 740/40, lamentando che la supervalutazione in parola "si è tradotta in un mero beneficio economico, che è stato riassorbito con il normale decorso del servizio senza produrre il riconoscimento di un'anzianità giuridica permanente, utile per lo sviluppo della carriera.

In applicazione della interpretazione sostenuta in ricorso delle norme richiamate, la difesa ricorrente ha chiesto che fosse dichiarato il diritto alla supervalutazione del servizio all'estero prestato, previsto dal R.D. 740/40 e dal successivo art. 673 del D.Lgs n. 297/94, come anzianità permanente di servizio utile per tutto lo sviluppo in carriera, senza alcun riassorbimento nel passaggio da una posizione stipendiale all'altra, previa disapplicazione del decreto del C.S.A. di n. 901 del 17.11.2003, con conseguente obbligo di rettificare il medesimo decreto conformemente alla dichiarazione di diritto, con condanna dell'Amm.ne alla corresponsione degli arretrati, gravati di interessi legali, e con distrazione delle spese e degli onorari di giudizio.

Si costituiva in giudizio il Ministero della pubblica Istruzione eccependo l' incompetenza per territorio del giudice adito e deducendo l'infondatezza delle pretese avversarie chiedendone il rigetto.

All'udienza dell'11.12.2007 la causa, di natura documentale ed in puro diritto, è stata decisa come da dispositivo letto in udienza

Quanto all'eccezione di incompetenza per territorio la stessa è infondata sia per le motivazioni condivise contenute nella sentenza del giudice del lavoro n. 163/06 (doc. 9 del fascicolo di parte ricorrente) cui si rimanda, sia per la previsione dell'art. 118 del CCNL (doc. 5 del medesimo fascicolo)

Nel merito costituisce da tempo non contestato e pacifico fra le parti che parte ricorrente ha prestato servizio all'estero nel periodo dedotto in giudizio come riportato in ricorso (1/7/1994 al 31/8/1994 e dal 23/10/1995 al 31/8/2000).

Ai sensi dell'art. 21 R.D. 740/40 e dell'art. 673/97 detto servizio deve essere calcolato agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio "per i primi due anni il doppio e per i successivi con l'aumento di un terzo".

Ritiene questo Giudice (condividendo quanto affermato dal Consiglio di Stato con le

Le disposizioni in esame determinano infatti uno stabile mutamento dell'anzianità giuridica ed economica che non può subire abbattimenti all'atto dei successivi provvedimenti di ricostruzione della posizione economica e giuridica del pubblico dipendente.

La conferma di tale interpretazione si trae da quanto disposto nel secondo comma dell'art. 573 del cit., ove si ribadisce la valutazione nei termini indicati del servizio prestato all'estero "ai fini del trattamento di quiescenza".

La ratio della norma è quella di riconoscere a regime al dipendente interessato la misura premiale per il maggior disagio ed onerosità del servizio prestato al di fuori del territorio nazionale.

Alla tesi contraria non giova invocare il disposto dell'art. 3, co. 4 dpr 399/88 che dispone il riassorbimento "col conseguimento delle posizioni stipendiali successive" degli aumenti convenzionali "attribuiti per nascita di figli ed altre situazioni previste dalle disposizioni vigenti": ed infatti, poiché il servizio prestato all'estero incide sull'incremento di anzianità, come stabilito dalla legge -speciale- successiva, deve affermarsi che sussiste il diritto dei dipendenti alla valutazione delle maggiorazioni di anzianità in relazione ai periodi di servizio prestati all'estero. Dunque, l'attribuzione anticipata degli aumenti periodici determina un'anzianità che viene stabilizzata ai fini della progressione in carriera e del corrispondente trattamento economico.

Ulteriore conferma della lettura interpretativa riportata si trae poi dalle previsioni del cono del comparto, che ha ristrutturato gli stipendi del personale della scuola, articolando le posizioni stipendiali secondo scaglioni di anzianità nel servizio e non più secondo aumenti biennali: ne consegue che con il nuovo regime stipendiale la maggiorazione di anzianità per periodi supervalutati non può essere temporanea, ossia destinata al riassorbimento, implicando di contro la definitività dell'acquisizione della posizione stipendiale corrispondente alla anzianità maturata complessivamente dal dipendente e il più celere accesso a quella successiva.

Stante il quadro descritto, deve infine rilevarsi come, diversamente da quanto sostenuto dall'amministrazione resistente, il beneficio in parola trova applicazione anche per la determinazione dell'indennità di funzione, che costituisce una voce costante e fissa della retribuzione e fa parte del trattamento complessivo utile a fini previdenziali e di quiescenza; l'art 9 del dpr 399/88 dispone infatti esplicitamente che tale indennità è "assoggettata ad ogni effetto alla medesima disciplina dello stipendio" e ne subisce "in pari misura la sospensione, la riduzione o il ritardo".

Deve essere pertanto dichiarato il diritto della parte ricorrente di vedersi riconosciuti gli aumenti del servizio prestato all'estero nei periodi di cui il ricorso nella misura del doppio per i primi due anni e di un terzo per gli anni successivi, come un'anzianità permanente di servizio utile per tutto lo sviluppo in carriera e dunque ai fini dell'anzianità di servizio per il passaggio alle classi di stipendi superiori, secondo le tabelle relative agli stipendi previsti dal cono del comparto.

Per l'effetto il Ministero conveniva e condannato al pagamento delle differenze retributive maturate a tal titolo, con gli interessi legali dalla scadenza del singolo rateo di riferimento al saldo (art. 429 cpc; art. 22, co. 3º l. n. 714/84).

Ufficio procedente dalla sede di Roma il 10/01/2008

~~UFFICIO DI PROCEDIMENTO~~  
~~CONTRATTI PUBBLICI~~

SEGRETERIA del Tribunale  
PORDENONE  
30 GEN. 2008  
SEGRETERIA DI CANCELLERIA  
Carmelina Silvestro

Il Giudice



# TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE LAVORO 1° GRADO

SENT. 22247

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.222425/06 R.g.

Dispositivo n.

Il Giudice designato, Dott. G. Rosa \_\_\_\_\_ nella causa

TRA

domiciliato in Roma, via Oslavia n. 40 presso l'avv.to Giorgio Colnago che la rappresenta per delega in atti

E

**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**

in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12

All'odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la presente sentenza dando lettura del seguente


## DISPOSITIVO

Dichiara il diritto della parte ricorrente di vedersi riconosciuti gli aumenti del servizio prestato all'estero nei periodi di cui al ricorso nella misura del doppio per i primi due anni e di un terzo per gli anni successivi, come anzianità permanente di servizio utile per tutto lo sviluppo in carriera e dunque ai fini dell'anzianità di servizio per il passaggio alle classi di stipendi superiori, secondo le tabelle relative agli stipendi previsti dal conl del comparto.

Condanna il Ministero convenuto al pagamento delle differenze retributive maturate a tal titolo, con gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

Roma, 11.12.2007

Il Giudice



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente Hamard Marie Thérèse ha convenuto in giudizio, dinanzi l'intestato Tribunale, il Ministero della Pubblica Istruzione al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto alla supervalutazione del servizio prestato all'estero, previsto dal R.D. n. 740/1940, trasfuso nell'art. 673 del D.Lgs. n. 297/1994, come anzianità permanente di servizio utile per tutto lo sviluppo in carriera.

Ha quindi contestato la correttezza del decreto prof. n. 23713 del 28.12.1999 e prot. n. 26321 del 1.4.2003 (doc. n. 1 e 2), con il quale il Dirigente dei Centro Servizi Amministrativi (ex Provveditore a gli Studi), ha proceduto alla ricostruzione di carriera, considerando il servizio di ruolo prestato all'estero dal 1/9/1992 al 31/12/2002 e dal 22/1/2000 al 31/8/2003, ritenuto supervalutabile ai sensi del R.D. n. 740/40, lamentando che la supervalutazione in parola in entrambi i decreti "si è tradotta in un mero beneficio economico, che è stato riassorbito con il normale decorso del servizio, senza produrre alcuna anzianità giuridica permanente utile per lo sviluppo di carriera".

In applicazione della interpretazione sostenuta in ricorso delle norme richiamate, la difesa ricorrente ha chiesto che fosse dichiarato il diritto alla supervalutazione del servizio all'estero prestato, previsto dal R.D. 740/40 e dal successivo art. 673 del D.Lgs. n. 297/194, come anzianità permanente di servizio utile per tutto lo sviluppo in carriera, senza alcun riassorbimento nel passaggio da una posizione stipendiale all'altra, previa disapplicazione dei decreti del C.S.A. di Venezia n. 23713 e 26321, con conseguente obbligo di rettificare il medesimo decreto conformemente alla dichiarazione di diritto, con condanna dell'Amm.ne alla corresponsione degli arretrati, gravati di interessi legali, e con distrazione delle spese e degli onorari di giudizio.

Si costituiva in giudizio il Ministero della pubblica Istruzione deducendo infondatezza delle pretese avversarie chiedendone il rigetto.

All'udienza dell'11.12.2007 la causa, di natura documentale ed in puro diritto, è stata decisa come da dispositivo letto in udienza.

Costituisce dato non contestato e pacifico fra le parti che parte ricorrente ha prestato servizio all'estero nei periodi dedotti in giudizio come riportato in ricorso.

Ai sensi dell'art. 21 R.D. 740/40 e dell'art. 673/97 detto servizio deve essere calcolato agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio "per i primi due anni il doppio e per i successivi con l'aumento di un terzo".

Ritiene questo Giudice (condividendo quanto affermato dal Consiglio di Stato con le sentenze 733/99 e 7968/03) che le maggiorazioni stipendiali previste dalla disposizione in esame, incidenti sulla progressione in carriera ai fini retributivi, debbono conservare i propri effetti anche in caso di passaggio alla successiva classe stipendiale degli interessati e di adozione dei provvedimenti di ricostruzione della carriera.

Le disposizioni in esame determinano infatti uno stabile mutamento dell'anzianità giuridica ed economica che non può subire abbattimenti all'atto dei successivi provvedimenti di ricostruzione della posizione economica e giuridica del pubblico dipendente.



La conferma di tale interpretazione si trae da quanto disposto nel secondo comma dell'art. 673 dlg cit., ove si ribadisce la valutazione nei termini indicati del servizio prestato all'estero "ai fini del trattamento di quiescenza".

La ratio della norma è quella di riconoscere a regime al dipendente interessato la misura premiale per il maggior disagio ed onerosità del servizio prestato al di fuori del territorio nazionale.

Alla tesi contraria non giova invocare il disposto dell'art. 3, co. 4 dpr 399/88 che dispone il riassorbimento "col conseguimento delle posizioni stipendiali successive" degli aumenti convenzionali "attribuiti per nascita di figli ed altre situazioni previste dalle disposizioni vigenti"; ed infatti, poiché il servizio prestato all'estero incide sull'incremento di anzianità, come stabilito dalla legge -speciale- successiva, deve affermarsi che sussiste il diritto dei dipendenti alla valutazione delle maggiorazioni di anzianità in relazione ai periodi di servizio prestati all'estero. Dunque, l'attribuzione anticipata degli aumenti periodici determina un'anzianità che viene stabilizzata ai fini della progressione in carriera e del corrispondente trattamento economico.

Ulteriore conferma della lettura interpretativa riportata si trae poi dalle previsioni del ccnl del comparto, che ha ristrutturato gli stipendi del personale della scuola, articolando le posizioni stipendiali secondo scaglioni di anzianità nel servizio e non più secondo aumenti biennali; ne consegue che con il nuovo regime stipendiale la maggiorazione di anzianità per periodi supervalutati non può essere temporanea, ossia destinata al riassorbimento, implicando di contro la definitività dell'acquisizione della posizione stipendiale corrispondente alla anzianità maturata complessivamente dal dipendente e il più celere accesso a quella successiva.

Stante il quadro descritto, deve infine rilevarsi come, diversamente da quanto sostenuto dall'amministrazione resistente, il beneficio in parola trova applicazione anche per la determinazione dell'indennità di funzione, che costituisce una voce costante e fissa della retribuzione e fa parte del trattamento complessivo utile a fini previdenziali e di quiescenza; l'art 9 del dpr 399/88 dispone infatti esplicitamente che tale indennità è "assoggettata ad ogni effetto alla medesima disciplina dello stipendio" e ne subisce "in pari misura la sospensione, la riduzione o il ritardo".

Dove essere pertanto dichiarato il diritto della parte ricorrente di vedersi riconosciuti gli aumenti del servizio prestato all'estero nei periodi di cui al ricorso nella misura del doppio per i primi due anni e di un terzo per gli anni successivi, come anzianità permanente di servizio utile per tutto lo sviluppo in carriera e dunque ai fini dell'anzianità di servizio per il passaggio alle classi di stipendi superiori, secondo le tabelle relative agli stipendi previsti dal ccnl del comparto.

Per l'effetto il Ministero convenuto è condannato al pagamento delle differenze retributive maturate a tal titolo, con gli interessi legali dalla scadenza del singolo rateo di riferimento al saldo (art. 429 cpc; art. 22, co. 36 L. 724/94)

Tali i motivi della decisione  
Roma, 11/12/2007

DIRETTORE DI CANCELLERIA  
Carmelina SILVESTRO

Deposito in Cancelleria  
30 GEN. 2008  
Roma II  
IL DIRETTORE DI CANCELLERIA  
Carmelina Silvestro

Il Giudice  
Dott. Guido Rosa